

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA

Il Dipartimento di Fisica e Astronomia 'Ettore Majorana' dell'Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, Via S.Sofia n.64, rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof.ssa Maria Grazia Grimaldi, (nel seguito anche "Dipartimento"), C.F./P.IVA 02772010878, domiciliato ai fini del presente accordo presso la Sede del Dipartimento 'Ettore Majorana' in seguito denominata il nel seguito denominata "Dipartimento"- da una parte,

E

e l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" con sede legale in Catania, Via S. Sofia n. 78, Codice Fiscale 04721290874, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Gaetano Sirna, di seguito denominato "Policlinico"

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il Dipartimento e il Policlinico intendono attivare una collaborazione nell'ambito della le applicazioni della Fisica nell'ambito della Medicina Fisica e della Riabilitazione, con particolare riferimento a tecniche non invasive di imaging termografico per la messa a punto di specifiche procedure nell'ambito della diagnosi clinica preventiva, al fine di:

- a) realizzare attività di studio e ricerche pertinenti le tematiche indicate;
- b) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse comuni;
- c) accogliere studenti e laureati dell'Università di Catania presso le proprie strutture per la realizzazione di stage, tirocini e attività di tesi;
- d) mettere a punto procedure per la diagnosi clinica preventiva.

Al fine di realizzare tali forme di collaborazione, le parti stipuleranno, ove necessario, specifici atti o convenzioni attuative che, nel rispetto dei regolamenti interni degli enti sottoscrittori, regolamenteranno nel dettaglio ogni singola attività.

Art. 2 Modalità di attuazione delle attività

La collaborazione potrà avvenire anche mediante l'attivazione di:

- contratti per attività di ricerca o consulenza su temi specifici;
- borse di studio, assegni di ricerca o borse di ricerca su programmi di ricerca specifici;
- corsi di formazione, master, dottorati;
- periodi di formazione didattica (stage).

Art. 3 Referenti

Al fine di dare concreta attuazione al presente accordo, ciascuna parte individua un referente della collaborazione.

Per l'Università i referenti sono la prof.ssa Anna Maria Gueli e il prof. Giuseppe Stella;

Per il Policlinico referente è il prof. Michele Vecchio.

Art. 4 Durata

Il presente accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della stipula e avrà la durata di tre anni. La collaborazione è rinnovabile mediante richiesta, a mezzo raccomandata o pec, da inviare tre mesi prima della scadenza all'altra parte. Le parti si danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza del presente accordo di collaborazione, avranno la facoltà di recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, con preavviso di almeno sei mesi.

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione ad opera delle parti.

Art. 5 Riservatezza

Le parti reciprocamente si impegnano alla più rigorosa riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente accordo. Pertanto, le parti diffidano il proprio personale, e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo, dal diffondere informazioni in violazione alla riservatezza.

Art. 6 Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, se necessario, di acconsentire, a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 7 Codice etico e di comportamento

Il Policlinico dichiara di aver preso visione del Codice etico emanato dall'Università con D.R. n. 2637 del 6.8.2015 e del Codice di comportamento dell'Università emanato con D.R. n. 2352 del 5.6.2014, pubblicati sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione trasparente" e di impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e con l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti, nonché di essere consapevole che la violazione di tali obblighi di condotta può costituire causa di risoluzione del presente accordo, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno.

Art. 8 Foro Competente

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Catania.

Art. 9 Bollo e registrazione

Il presente atto, sottoscritto digitalmente, è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 131/26.04.1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollo sono a carico del Policlinico

Catania 02.03.2023

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico

"G.Rodolico – S. Marco

Il Rappresentante legale

(dott. Gaetano Sirna)

Università degli Studi

di Catania

Il Direttore

(prof. ssa Maria Grazia Grimaldi)